

PARTE SPECIALE – Delitti contro l'industria e il commercio ai sensi dell'art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001

L'art. 15, comma 7, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel Codice Penale alcuni nuovi delitti contro l'industria ed il commercio e ha inserito nel D.Lgs. 231/01 un nuovo articolo in cui sono richiamati, tra gli altri, anche i neo introdotti delitti nonché quelli che la suddetta Legge ha modificato.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che non prendeva in considerazione tale famiglia di delitti che rientrano nei Delitti commessi contro l'economia pubblica.

L'articolo 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il delitto in esame è un reato di pericolo. Costituisce una figura residuale rispetto agli altri delitti richiamati nell'art. 25 bis 1, come si desume dall'espressa clausola di sussidiarietà riportata nella norma.

E' punibile solo su querela della persona offesa.

Si precisa che:

- la condotta consiste:
 - nell'adoperare violenza sulle cose ovvero nell'utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d'uso;
 - nell'adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti idonei a impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l'agente deve agire al fine di causare l'impedimento o il turbamento.

Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato in esame è un delitto plurioffensivo, finalizzato a tutelare il corretto funzionamento del sistema economico nonché la libertà di autodeterminazione individuale nell'esercizio di un'attività economica.

Si precisa che:

- soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o produttiva;
- la condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti che hanno valenza oggettivamente impeditiva dell'esercizio di un'attività imprenditoriale all'interno di uno spazio concorrenziale;
- tali atti devono essere compiuti usando violenza o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico.

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il reato in esame si consuma con il verificarsi del “nocumento all’industria nazionale”; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall’art. 474 c.p.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all’industria nazionale.

Art. 515 Frode nell’esercizio del commercio

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Il delitto in oggetto è un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque eserciti un’attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico. Tramite la clausola di riserva “qualora il fatto non costituisca un più grave delitto”, il legislatore ha inteso dare alla figura in esame natura di clausola di **consunzione**.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nella consegna all’acquirente di qualsiasi bene materiale (fatta eccezione per il denaro) non conforme rispetto a quella pattuito. La non conformità del bene è individuabile in una diversità di genere, di specie, di qualità, di quantità o di provenienza;
- l’elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa secondo quanto sopra esplicitato;
- il momento in cui il reato si consuma è quello della consegna della merce all’acquirente.

Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o in commercio sostanze alimentari.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutti quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.
- L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.
- Il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto.

Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione(opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto(2), è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Il delitto in esame è un delitto comune e sussidiario. Le sanzioni ivi previste sono state oggetto di modifica da parte della L. 99/09 che ha innalzato la pena della reclusione da uno a due anni in aggiunta alla multa, il cui importo era stato portato da € 1.032 a € 20.000 dalla L. 80/05.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel detenere per la vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Art. 517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il delitto di cui sopra è stato introdotto nel Codice Penale con la Legge 99/09 e nel D.Lgs. 231/01 ad opera della Legge 99/09. E' un delitto comune ed è una fattispecie residuale in quanto la norma prevede che tale delitto si configuri "salva l'applicazione delle fattispecie previste e punite dagli articoli 473 e 474 c.p., rispettivamente rubricati "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Art. 517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari¹

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla citata Legge n. 99/09.

La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela "indicazioni geografiche" o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99.